

## Consiglio regionale del Lazio

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LE ESIGENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MARIO ABBRUZZESE, ALL'ARCH. GIANCARLO ANTONELLI.

PREMESSO CHE:

- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione 05 aprile 2011 n. 31, ha conferito all'arch. Giancarlo Antonelli l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per le esigenze del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e dell'allegato E del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale di seguito denominato Regolamento;
- Il Segretario generale Nazzareno Cecinelli ha elaborato e trasmesso con nota prot. n. 011140 del 28 aprile 2011, all'arch. Giancarlo Antonelli, la proposta di incarico;
- L'arch. Giancarlo Antonelli ha accettato l'incarico, con nota acquisita agli atti con prot. n. 17078 del 09 agosto 2011;

TANTO PREMESSO

TRA

Il Segretario generale Nazzareno Cecinelli nato a Cori prov. Latina, il 28 marzo 1945, domiciliato per la carica in Roma, Via della Pisana n. 1301, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio - Cod. fisc. 80143490581

E

l'arch. Giancarlo Antonelli, nato a Colfelice (FR) il 20 luglio 1953, residente in Viale Dante, 126, c.a.p. 03043, Cassino (FR), Cod. fisc. NTNGCR53L20C836T, P. I. 00650810609

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

(Costituzione rapporto)

1. E' conferito l'incarico di prestazione d'opera intellettuale, per le esigenze del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e dell'allegato E del Regolamento, all'arch. Giancarlo Antonelli.



**Art. 2**  
*(Durata dell'incarico)*

1. L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla stipula del presente contratto ha la durata di un anno salvo proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'allegato E al Regolamento.

**Art. 3**  
*(Oggetto)*

1. L'oggetto della prestazione d'opera intellettuale consiste nel supporto al Presidente del Consiglio regionale nelle materie concernenti la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio regionale.

**Art. 4**  
*(Obiettivi)*

1. L'obiettivo di massima dell'incarico consiste nell'effettuare uno studio per la riqualificazione del patrimonio edilizio regionale esistente, nel rispetto e nella salvaguardia del patrimonio paesaggistico, perseguendo nel contempo gli ulteriori obiettivi del suo adeguamento alla normativa antisismica ed alla sostenibilità energetico-ambientale.

**Art. 5**  
*(Modalità di svolgimento)*

1. L'arch. Giancarlo Antonelli espletterà l'incarico attraverso il supporto diretto al Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese.

**Art. 6**  
*(Obbligo di fedeltà)*

1. E' fatto divieto di assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.



**Art. 11**  
*(Registrazione)*

1. Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione ai sensi della parte II, articolo 10 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 1.0 AGO. 2011

  
L'esperto  
(Giancarlo Antonelli)

  
Il Segretario generale  
(Nazzeno Cecinelli)

**Art. 7**  
*(Trattamento economico)*

1. Di quantificare l'entità del compenso in euro quindicimila/00 (15.000,00) da erogarsi in ratei trimestrali posticipati, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali.

2. Per la corresponsione dei ratei di cui al comma 1, il Presidente Mario Abbruzzese dovrà attestare il puntuale espletamento dell'incarico da parte dell'arch. Giancarlo Antonelli.

**Art. 8**  
*(Risoluzione del rapporto di collaborazione)*

1. Il contratto è altresì risolto, dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico, in caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese o con il venire meno del rapporto di fiducia.

**Art. 9**  
*(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Regolamento e, in via residuale, alle disposizioni contenute del Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

**Art. 10**  
*(Foro competente)*

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il foro di Roma.

